

Codice STS102

D.D. 7 febbraio 2014, n. 13

Realizzazione del nuovo complesso amministrativo e istituzionale dell'ente Regione Piemonte mediante locazione finanziaria di opere pubbliche (CUP: J19I06000100002 - CIG: 0386453F16): autorizzazione subappalto in capo all'impresa C.D.A. ASCENSORI di Iftimi Ciprian Constantin ex art 118 D.Lgs., comma 11, del 163/2006 e s.m.i.

Premesso che:

- la Regione Piemonte è proprietaria dell'area sita nel Comune di Torino, Via Nizza 312, ricadente nel più vasto ambito denominato "zona urbana di trasformazione ambito 12.32 AVIO – OVAL" (denominata "ZUT");

- con Deliberazione n. 40-11364 del 04.05.2009 la Giunta Regionale ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione e le opere infrastrutturali connesse, dando nel contempo mandato al Responsabile del Procedimento di dare corso alla progettazione esecutiva, nonché di procedere successivamente all'assunzione degli atti e delle iniziative necessarie al fine di provvedere all'affidamento dei lavori riguardanti il Palazzo della Giunta e degli uffici regionali mediante locazione finanziaria di opere pubbliche di cui all'art. 160 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

- con determinazione della Direzione Risorse Umane e Patrimonio – Settore Attività Negoziale e Contrattuale n. 1163 del 23.10.2009 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera, procedendo conseguentemente all'indizione della gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 160 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e contestuale approvazione dei relativi atti di gara;

- con Deliberazione n. 1-1310 del 29.12.2010 la Giunta Regionale ha confermato la volontà di procedere alla realizzazione dell'opera;

- con Determinazione della Direzione Risorse Umane e Patrimonio n. 1355 del 30 dicembre 2010 è stato aggiudicato in via definitiva l'appalto per la realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del Palazzo della Giunta e degli uffici regionali all'A.T.I. COOPSETTE Società Cooperativa, Capogruppo Mandataria, con C.M.B., Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, UNIECO Soc. Coop., DE-GA s.p.a., KOPA ENGINEERING s.p.a, IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. per l'importo di aggiudicazione di € 202312.132,58.= oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 5.987.083,29.= e così per complessivi € 208.299.215,87.= oltre IVA;

- in data 30 maggio 2011 il contratto di appalto tra Regione Piemonte (Committente) e Coopsette società cooperativa, Capogruppo Mandataria dell'ATI aggiudicataria (Appaltatore), è stato firmato alla presenza del Notaio Andrea Ganelli di Torino, autenticante le sottoscrizioni come da Autentica Repertorio n. 21964 Atti n. 14427, il quale ha provveduto altresì alla relativa registrazione in data 27.06.2011 al n. 16123/1T.

- in data 21.07.2011 l'Ing. Carlo Savasta, funzionario della Direzione Risorse Umane e Patrimonio, nominato Direttore dei Lavori del suddetto appalto con Determinazione n. 569 del 21.7.2011 della medesima direzione, ha proceduto alla consegna parziale dei lavori onde permettere all'Appaltatore di predisporre quanto necessario al fine della perfetta installazione del cantiere e di eseguire accertamenti di misura, tracciamenti e ricognizioni e tutte le opere ed azioni propedeutiche all'effettivo inizio dei lavori;

- con D.G.R. n. n. 20-2534 del 30.8.11 ad oggetto “Art. 22 della l.r. 23/08: incarico di responsabile della struttura temporanea, di livello dirigenziale, per la gestione del progetto "Palazzo per uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione", incardinata nella direzione DB0700 Risorse umane e patrimonio, all'arch. Luigi ROBINO”, a far tempo dal 31 agosto 2011, è stato individuato nel dirigente regionale arch. Luigi ROBINO il responsabile della struttura dirigenziale succitata nonché Responsabile del procedimento di cui all'art. 9 del D.P.R. 207/2010;

- in data 27.09.2011 con nota prot. n. 40788/DB0700 la stazione Appaltante ha riscontrato l'avvenuta notifica di cui a nota prot. n. 1602C/E1518/ROS/CHI del 06.09.2011 pervenuta in data 08.09.2011 da parte dell'Appaltatore dell'atto costitutivo della Società tra Imprese Riunite “Torreregionepiemonte Società Consortile a Responsabilità Limitata” (C.F. 02489830352) in sigla “Torreregionepiemonte Soc. Cons. a R. L.”, Notaio Michele Minganti di Reggio Emilia rep. n. 7034 – raccolta n. 4709;

- in data 30.11.2011 il Direttore dei Lavori ha proceduto alla consegna definitiva dei lavori;

richiamata la Determinazione n. 108 del 23.12.2013, con la quale si è provveduto ad autorizzare l'Appaltatore ad affidare in subappalto all'impresa SCHINDLER s.p.a. (part. IVA 00842990152) con sede in Via E. Cernuschi n. 1 a Milano, l'”esecuzione di Impianti Ascensori” per l'importo complessivo di € 4.954.000,00.= compresi oneri sicurezza, oltre IVA, categoria OS4, fatta salva la condizione risolutiva di cui all'art. 92 – commi 3 e 4 – del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;

vista la nota prot. n. 8C/E1518/BAL/Foi del 08.01.2014 e documentazione allegata, con la quale l'A.T.I. con capogruppo COOPSETTE Società Cooperativa, ha richiesto l'autorizzazione all'affidamento da parte del suddetto subappaltatore SCHINDLER s.p.a. dell'”esecuzione di “Posa in opera impianti ascensori” in capo all'impresa individuale C.D.A. ASCENSORI di Iftimi Ciprian (part. IVA 10426100011) con sede in Via Brione n. 16 a Pianezza (TO), per l'importo complessivo presunto di € 45.000,00.= compresi oneri sicurezza, oltre IVA;

preso atto che in allegato alla suddetta istanza, l'Appaltatore ha provveduto all'inoltro, tra le altre cose, della richiesta prot. TM\TM004/13 da parte dell'impresa SCHINDLER s.p.a. di autorizzazione al suddetto subappalto in capo all'impresa C.D.A. ASCENSORI, nonché del contratto di prot. ACQ 002/E n. 27442, sottoscritto tra le parti, per l'”Installazione di n. 14 impianti elevatori con metodo senza ponteggio”, compresi “la manovalanza pesante, l'illuminazione vani corsa, gli allacciamenti provvisori, la verniciatura dei vani corsa e lo smaltimento degli imballi e sfridi di lavorazione negli appositi contenitori”, come evidenziato nella tabella contenuta nel contratto medesimo;

visto l'art. 118, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che attesta: “è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, numero 4). “... omissis

dato atto che la normativa in vigore durante l'espletamento della procedura di gara dell'appalto in oggetto era, tra l'altro, costituita da:

- D.P.R. 34/2000 (abrogato dal d.P.R. n. 207 del 2010 dall'8 giugno 2011) che prevedeva, per la categoria *“OS4: IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI- Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione d'impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione” la qualificazione obbligatoria*”;
- D.P.R. 554/1999 e s.m.i. (abrogato dal d.P.R. n. 207 del 2010 dall'8 giugno 2011, ma normativa tuttora vigente per il contratto di cui trattasi);

considerato che gli interventi per *“l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto”* sono considerati ai sensi dell'art. 72, comma 2, lett. c) del D.P.R. 554/1999 (ora art. 107, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.) quali *“strutture, impianti e opere speciali”*;

richiamato l'art. 141 comma 2 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i. che stabilisce che: *“Il subappaltatore può subappaltare la posa in opera di strutture e di impianti e opere speciali di cui all'articolo 72, comma 4, lettere c), d) ed l)”*;

richiamato l'art. 107, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. che testualmente recita:

2. Si considerano strutture, impianti e opere speciali, le opere generali e specializzate, se di importo superiore ad uno dei limiti indicati all'articolo 108, comma 3, di seguito elencate e corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A con l'acronimo OG o OS qui riportato: omissis...

f) OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori;

richiamato l'art. 170 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. che stabilisce:

- al comma 2, che: *“Il subappaltatore in possesso dei requisiti relativi alle categorie appresso specificate e l'esecutore in possesso degli stessi requisiti, possono stipulare con il subcontraente il contratto di posa in opera di componenti e apparecchiature necessari per la realizzazione di strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 107, comma 2, lettere f), g), m), o) e p) “;*
- al comma 3, che ...omissis *“Per tutti i subcontratti di cui al comma 2 stipulati per l'esecuzione dell'appalto, l'esecutore è tenuto a presentare preventivamente alla stazione appaltante la comunicazione di cui all'articolo 118, comma 11, ultimo periodo, del codice”;*

verificata la regolarità contributiva dell'impresa C.D.A. ASCENSORI di cui al DURC emesso il 28.01.2014 dall'INPS di Collegno (TO) ex art. 6, c. 5, del DPR 207/2010 e s.m.i.;

visto il parere favorevole espresso dalla Direzione Lavori con nota del 04.02.2014, nella quale viene altresì attestata l'urgenza della realizzazione di dette prestazioni;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni della Circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 del 07.02.2013;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008;
visto l'art. 118, comma 11, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

determina

di autorizzare, nell'ambito per la realizzazione mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16), aggiudicato all'A.T.I. composta da COOPSETTE Società Cooperativa (capogruppo mandataria), con C.M.B. Soc. Coop. Muratori e Braccianti di Carpi, UNIECO Soc. Coop., DE-GA s.p.a., KOPA ENGINEERING s.p.a, IDROTERMICA Soc. Coop., corrente in Castelnovo di Sotto (RE), l'affidamento ex art. 11 comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. da parte del subappaltore SCHINDLER s.p.a. (part. IVA 00842990152) con sede in Via E. Cernuschi n. 1 a Milano, autorizzato con Determinazione n. 108 del 23.12.2013, per l'”esecuzione di Impianti Ascensori” - categoria OS4 -, fatta salva la condizione risolutiva di cui all'art. 92 – commi 3 e 4 – del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., per l'importo complessivo di € 4.954.000,00.= compresi oneri sicurezza, o.f.e., dell'esecuzione di “Posa in opera impianti ascensori” in capo all'impresa individuale C.D.A. ASCENSORI di Iftimi Ciprian Constantin (part. IVA 10426100011) con sede in Via Brione n. 16 a Pianezza (TO), per l'importo complessivo presunto di € 45.000,00.= compresi oneri sicurezza, oltre IVA.

La presente determinazione non comporta impegno di spesa e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 23, 26, 37 del D.lgs n. 33/2013, trattandosi di atto non riconducibile alle suddette disposizioni normative.

Il Dirigente
Luigi Robino